Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da una sorgente ubicata in Comune di Curino, assentita al Consorzio Acquedotto San Nicolao Curino con D.D. n° 320 del 17.03.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 4BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 320 del 17.03.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DETERMINA (omissis)

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.11.2015 dalla Sig.ra Patrizia CRESTANI, Presidente pro tempore del "Consorzio Acquedotto San Nicolao - Curino", relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge; di assentire ai sensi degli articoli 2 e 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003, n° 10/R nonché della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto San Nicolao - Curino" (omissis), con sede in Curino, frazione San Nicolao C.Sasso nº 24, il rinnovo della concessione in precedenza accordata con DD n° 873/1999 per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,25 ed un volume massimo annuo di metri cubi 8.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,25 d'acqua da una sorgente tributaria del bacino del rio Biisingana, ubicata in Comune di Curino, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente pubblico interesse), con restituzione dei reflui di scarico sempre nel medesimo bacino tributario a mezzo di collettori fognari pubblici; di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 nº 10/R e ss.mm.ii., per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2010, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con DD. 16 aprile 1999 n° 873 e decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria del prelievo idrico, accordata con D.D. 26 marzo 2012 nº 750, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.637 di Rep. del 25 novembre 2015

ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di CURINO, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D. Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore a quattro prelievi annuali. In corrispondenza della sezione di prelievo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999, n° 22 e ss.mm.ii., l'apposita targa contenente il

codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della stessa L.R. A norma dell'articolo 3, comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. Gli obblighi relativi all'esposizione della su indicata targa non sono operativi nel caso in cui la targa medesima non sia stata fornita in origine al concessionario per cause dipendenti direttamente dall'Amministrazione concedente. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio Rifiuti,V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche Dr. Graziano STEVANIN